



Città di Spoleto®

Pag. 1 di 4

ORDINANZA SINDACALE N. 31 DEL 14/02/2021

Unità proponente: Ufficio Educativi Scolastici e Tutela Minori

Direzione Servizi alla Persona

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI SANITÀ PUBBLICA SANIFICAZIONE E RIAPERTURA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PUBBLICI E PRIVATI DI CUI ALLA L.R. 22/12/2005, N. 30, E DI TUTTI I SERVIZI EDUCATIVI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, STATALI E PARITARIE.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie regionale - n. 21 del 27 gennaio 2020;

vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie regionale - n. 26 del 1° febbraio 2020;

vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020;

visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art. 3, comma 1;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, avente ad oggetto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo *coronavirus* nei comuni interessati dal contagio;

vista l'ordinanza della Presidente della Giunta regionale Umbria 26 febbraio 2020, n. 1;

visto l'art. 3 comma 2 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 1° marzo 2020 contenente: "ulteriori disposizioni attuative del decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

visti i DPCM 8 marzo 2020 e 11 marzo 2020 contenente "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" ed "applicabile sull'intero territorio nazionale";

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it



ORDINANZA SINDACALE N. 31 DEL 14/02/2021

vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 01 aprile 2020 con il quale vengono prorogate fino al 13 aprile 2020 le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 10 aprile 2020 con il quale vengono prorogate fino al 3 maggio 2020 le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

visto il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 con cui è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza nazionale già deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;

visti tutti i successivi DPCM e tutte le successive disposizioni di carattere emergenziale finalizzate al contenimento e diffusione del COVID -19;

Premesso che:

- con ordinanza 6 febbraio 2021, n.14, la Presidente della Regione, preso atto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico e del Gruppo Epidemiologico della Regione Umbria del 1 febbraio 2021 e del 5 febbraio 2021; e tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini, disponeva che dall'8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 nel territorio di tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché di alcuni individuati comuni della Provincia di Terni, si applicassero le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021 ed allegati - cd. zona rossa - integrate con la previsione che a decorrere dall'8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, site in tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell'allegato n. 1, si svolgessero esclusivamente con modalità a distanza salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n.134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

- con la medesima ordinanza, era previsto, per il periodo di cui sopra, la sospensione di tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia - fino a 36 mesi di età - pubblici e privati di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 nonché i servizi educativi delle scuole dell'infanzia, statali e paritarie, di cui all'articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

- a seguito di ricorso proposto da privati e registrato al n.79/2021, il Presidente del Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, in data 12 febbraio 2021, accogliendo l'istanza di sospensione monocratica, sospendeva "nei confronti della ricorrente l'ordinanza di cui sopra nella parte in cui aveva ordinato l'interruzione dei servizi socio educativi per l'infanzia;



ORDINANZA SINDACALE N. 31 DEL 14/02/2021

- in particolare è stato ritenuto sussistere un contrasto tra le disposizioni quadro per la c.d. "zona rossa" e quelle sopra specificate, atteso che le prime consentono nella zona limitata l'esercizio delle attività di asili nido e scuole materne;

considerato che, ai sensi dell'art.54 del d. lgs. n. 267/2000 (come modificato dal d.l. n. 92/2008, convertito dalla legge n. 125/2008, e dal d.l. n. 14/2017, convertito dalla legge n. 48/2017), al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, rappresentati già nell'ordinanza regionale n.14/2021 sopra citata, allo stato operativa ed efficace, in dipendenza della situazione epidemiologica del territorio della provincia di Perugia umbra, da ultimo confermata il 13 febbraio 2021 il Sindaco adotta ordinanze contingibili ed urgenti;

dato atto che, appare indispensabile effettuare una adeguata ricognizione dello stato sanitario dei singoli plessi comunali e privati anche effettuandone, ove necessario, la sanificazione, mantenendo precauzionalmente nel frattempo chiusi gli stessi per l'utenza fino al 16 febbraio 2021

DISPONE

1) una adeguata e precisa ricognizione di tutti gli asili nido sia pubblici che privati e della scuole dell'infanzia sia statali che paritarie al fine, ove necessario di procedere con relativa sanificazione vista la persistenza della zona rossa;

1) la riapertura di tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia - fino a 36 mesi di età - pubblici e privati di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30, e di tutti i servizi educativi della scuole dell'infanzia, statali e paritarie di cui all'articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, da **mercoledì 17 febbraio, fatte salve ulteriori comunicazioni da parte della UslUmbria2 in merito alla curva dei contagi;**

3) che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Az. U.S.L. Umbria n. 2;
- Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
- Questura di Perugia;
- Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;
- Dirigente Scolastica 1° Circolo dott.ssa Norma Proietti;
- Dirigente Scolastica 2° Circolo dott.ssa Silvia Mattei;
- Dirigente Istituto Comprensivo1 dott. Massimo Fioroni;
- Dirigente Istituto Comprensivo2 dott. Mario Lucidi;
- Busitalia – Sita Nord S.r.l.;
- Commissario di P.S. di Spoleto;
- Comando Compagnia Carabinieri di Spoleto;
- Comando Guardia di Finanza, Compagnia di Spoleto;
- Comando Polizia Municipale di Spoleto;
- Consorzio ABN Network sociale.



Città di Spoleto®

Pag. 4 di 4

ORDINANZA SINDACALE N. 31 DEL 14/02/2021

Si propone l'adozione del presente provvedimento attestandone la regolarità tecnico-amministrativa.

II SINDACO

Umberto de Augustinis

L'Ordinanza è redatta in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio del Comune di Spoleto www.comune.spoleto.pg.it . Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Umberto De Augustinis;1;8698397

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it